



CITTÀ DI CIRIÈ

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE ED INTERVENTI STRAORDINARI
SULLA RETE DEI CANALI IRRIGUI APPROVATO CON D.C.C. N. 21 DEL 30/03/2009 E
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.C.C N. 23 DEL 19/04/2010, N. 58 DEL
08/11/2010, N. 59 DEL 20/12/2011, N. 19 DEL 17/06/2013 E N. 17 DEL 14/03/2016.**

1. L'esecuzione di qualsiasi intervento di carattere straordinario sulla rete dei canali (di proprietà consortile, comunale o di altri) gestiti dal Consorzio, sui canali privati delle utenze industriali e sul reticolato irriguo minore (fossi principali e secondari), purché confluenti nella rete gestita dal Consorzio è soggetta, oltre che al rilascio dell'autorizzazione comunale e degli altri Enti competenti:
 - alla preventiva richiesta di concessione consortile, se trattasi di opere da eseguirsi sulla rete dei canali, ovvero di parere consortile, se inerente ai fossi d'irrigazione;
 - al pagamento, al momento della concessione e/o parere, delle spese di istruttoria, forfetariamente determinate secondo quanto previsto all'articolo 5;
 - al pagamento annuale di un corrispettivo per l'utilità ritratta da chi realizza l'opera o l'intervento quale rimborso forfetario di una quota dei costi sostenuti per la complessiva manutenzione delle reti, per gli interventi e le opere di carattere permanente, determinato secondo quanto previsto all'art.12;
 - al pagamento una tantum di un corrispettivo per l'utilità ritratta da chi realizza l'opera o l'intervento quale rimborso forfetario di una quota dei costi sostenuti per la complessiva manutenzione delle reti; per gli interventi e le opere di carattere occasionale e non permanente, determinato secondo quanto previsto all'art. 13.
2. Sono da intendersi come interventi di carattere straordinario (di carattere permanente o occasionale) tutti gli interventi sulla rete idrica, i lavori e le realizzazioni di opere che non siano l'ordinaria pulizia del fondo scorrevole e delle sponde dei corsi d'acqua.

Sono compresi nei predetti interventi i lavori e la realizzazione di opere (di carattere temporaneo o permanente) che costituiscono occupazioni di aree consortili o comunali latitanti i canali, o che costituiscono impedimento all'accesso lungo le fasce di servitù previste dall'art. 1063 e ss. c.c.
3. La richiesta di concessione, ovvero di parere, dovrà essere compilata e sottoscritta dal/dai richiedente/i e presentata al Consorzio. La pratica dovrà essere redatta da un tecnico professionista abilitato e presentata al Consorzio con i seguenti allegati in duplice copia: estratto corografico in scala 1:25.000 con indicazione dell'area di intervento; estratto catastale e di P.R.G.C. con indicazione dell'area di intervento; pianta, sezioni e profili dello stato di fatto; pianta, sezioni e profili dello stato futuro; relazione tecnica che illustra il tipo di intervento con annessi calcoli e verifiche idrauliche del caso e documentazione fotografica dello stato di fatto.
4. Le richieste presentate verranno suddivise come di seguito in relazione al grado di complessità progettuale delle medesime:
 - 4.1 *FASCIA A*: pratiche aventi per oggetto interventi sulla rete irrigua secondaria (fossi privati e comunali) e consistenti in, a titolo dimostrativo e non esaustivo: coperture con tubazioni o canalette, formazione di muretti di sponda con eventuali sovrastanti recinzioni, scarico acque reflue civili e piovane, modifiche di tracciato, costruzione di nuovi bocchetti di distribuzione delle acque irrigue, ecc
 - 4.2 *FASCIA B*: pratiche aventi per oggetto interventi sulla rete dei canali nel comprensorio consortile e consistenti in, a titolo dimostrativo e non esaustivo: copertura tratti di canale, formazione di muri di sponda con eventuale sovrastante recinzione, scarico acque reflue civili e piovane, modiche di tracciato, spostamento e costruzione di nuovi bocchetti di derivazione dai canali, ecc.

5. L'iter di rilascio della concessione, ovvero del parere consortile, sarà assoggettato al rimborso delle spese tecniche-amministrative come riportate in allegato al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ripartite come di seguito:

5.1 Spese per l'istruttoria della pratica:

Comprendono il rimborso delle spese sostenute per l'istruttoria della pratica da parte degli uffici, forfetariamente determinate.

5.2 Spese generali

- 5.2.a* Comprendono le eventuali consulenze con i tecnici consortili, per lo studio e la predisposizione della pratica, presso la segreteria del Consorzio con la visione ed il rilascio delle relative copie conformi all'originale della cartografia irrigua.
 - 5.2.b* Comprendono i sopralluoghi effettuati dai tecnici consortili su richiesta delle committenze private e dei progettisti.
6. La concessione, ovvero il parere favorevole, per l'esecuzione degli interventi richiesti o il diniego, ovvero il parere negativo, alla loro attuazione, verranno rilasciati dal Consorzio nella persona del proprio legale rappresentante, previa istruttoria interna secondo le modalità stabilite dal Consorzio stesso, con proprio specifico atto.
 7. La Concessione Consortile, ovvero il parere, verrà prodotto in duplice originale, di cui uno dovrà essere controfirmato e restituito al Consorzio per accettazione delle condizioni ivi riportate; con l'accettazione della concessione o del parere si intendono accettate anche tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
 8. Unitamente alla Concessione consortile, ovvero al parere, verrà restituita al richiedente copia conforme all'originale, con vidimazione del Consorzio, degli elaborati progettuali presentati.
 9. La concessione (e il parere) sono sottoposti ad un termine di anni due dalla data di rilascio entro il quale il concessionario dovrà iniziare i lavori, pena la decadenza della concessione medesima e l'obbligo del richiedente, o chi per esso, di inoltrare di una nuova richiesta al fine di ottenere un nuovo permesso. I lavori iniziati dovranno concludersi nel tempo massimo di un anno.
 10. Una volta acquisita la concessione il richiedente avrà l'obbligo di comunicare al Consorzio la data di inizio e fine dei lavori, attraverso l'apposito modello pre-stampato allegato alla concessione medesima.
 11. Ad opere ultimate il concessionario dovrà trasmettere al Consorzio un certificato di regolare esecuzione firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice allegando allo stesso la documentazione fotografica delle opere realizzate; in ogni momento il Consorzio potrà provvedere alla revoca della concessione (e del parere) con richiesta di ripristino, anche coattivo, dello stato precedente alle opere e interventi eseguiti, per sopravvenute disposizioni normative, per cause di forza maggiore, per motivi di interesse pubblico e per motivate esigenze della collettività delle utenze consortili; in tal caso il Consorzio corrisponderà al concessionario un importo corrispondente ai costi sostenuti per la realizzazione dell'opera e per il ripristino dello stato precedente.
 12. Tutte le opere e interventi, di carattere permanente, autorizzate con concessione o con parere, saranno soggette al versamento annuale, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento, su richiesta del Consorzio, di un corrispettivo per l'utilità ritratta da chi realizza l'opera o l'intervento e quale rimborso forfetario dei costi sostenuti per la complessiva manutenzione delle reti.
Il corrispettivo è determinato nella tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" allegata (Allegato 2) al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale. Gli importi di cui alla tabella sopra citata potranno essere soggetti, annualmente, ad aggiornamento in base alla variazione dell'indice ISTAT. La decisione di assoggettamento all'incremento sarà valutata dalla Giunta Comunale e verrà formalizzata con determinazione del Responsabile del Servizio Comunale competente in materia.

Gli importi relativi alle spese di istruttoria e alle spese generali (Allegato 1) verranno, invece, modificati su proposta consortile previa approvazione da parte della Giunta Comunale. Gli importi non saranno comunque assoggettati ad indicizzazione ISTAT annuale.

Per ogni altra fattispecie, eventualmente non rientrante nelle tipologie di cui sopra, il corrispettivo dovuto verrà definito attraverso un allineamento per tipologie analoghe o simili con specifica determinazione del Consorzio ed accettato dal concessionario al momento della richiesta.

Il corrispettivo inerente l'occupazione temporanea o permanente delle fasce di servitù e delle aree consortili o comunali di cui al punto 2 verrà stabilito dal Consorzio, ed accettato dal richiedente all'atto della concessione, in base all'utile che ne deriva dall'opera medesima al concessionario.

13. Per quanto concerne gli interventi e le opere di carattere occasionale e non permanente, il richiedente dovrà corrispondere l'importo risultante in base a specifica determinazione del Consorzio accettata dal richiedente stesso.
- 13bis. Per la riscossione dei corrispettivi eventualmente non pagati si applicano le norme vigenti sulla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali, nonché il vigente "Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali" del Comune di Ciriè, nella parte che disciplina le "riscossioni coattive".

In caso di contenzioso, sino alla sua risoluzione, verranno sospese le sanzioni e gli interessi calcolati in base all'art. 13 del Regolamento per l'esecuzione delle opere e interventi straordinari sulla rete dei canali irrigui.

Le spese relative all'ingiunzione fiscale sono a totale carico del contribuente moroso.

Ai sensi della vigente normativa del Comune di Ciriè, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione ordinaria e coattiva dei crediti relativi ai corrispettivi irrigui ed alle pertinenze idrauliche, quando l'importo è pari od inferiore a quello previsto dal regolamento delle entrate del Comune, al netto di sanzioni ed interessi. La previsione agevolativa non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento riguardanti un medesimo corrispettivo.
14. Fermo restando il principio per cui le piante radicate nell'alveo attivo del canale, intendendo come tale l'area compresa fra i cigli di sponda, di proprietà comunale rientrano nella piena ed esclusiva disponibilità del Consorzio, i canoni previsti ai punti n), o, q) della tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" (di seguito allegata) non si applicheranno. Il Consorzio Riva Sinistra di Stura, per garantire la piena funzionalità dei canali, potrà realizzare apposite convezioni con le organizzazioni più rappresentative dei coltivatori per la pulizia delle sponde e il taglio di vegetazione.
15. Qualora il soggetto passivo dei canoni previsti dal presente regolamento sia il Comune di Ciriè, il corrispettivo non è dovuto.

ALLEGATO 1

1. Spese per l'istruttoria della pratica:

1.a FASCIA A : Euro 80,00;

1.b FASCIA B : Euro 250,00.

2. Spese generali

2.a Le eventuali consulenze con i tecnici consortili, per lo studio e la predisposizione della pratica, presso la segreteria del Consorzio con la visione ed il rilascio delle relative copie conformi all'originale della cartografia irrigua, saranno soggette al contributo di Euro 27,50 per ogni ora o frazione di ora di consulto e con un massimo di 5 copie fotostatiche.

2.b I sopralluoghi effettuati dai tecnici consortili su richiesta delle committenze private e dei progettisti saranno soggetti ad un rimborso spese forfetario minimo di Euro 33,00, corrispondente a n° 2 vacanze, con incrementi di Euro 22,00 per ogni vacanza successiva alle due iniziali. Per ogni periodo di un'ora o frazione di ora si calcola una vacanza.

In caso di sopralluogo richiesto da un privato per dirimere un contenzioso tra lo stesso ed il Consorzio, se da tale sopralluogo emerge la fondatezza delle ragioni del privato, il rimborso spese forfetario non sarà dovuto.

**ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE ED INTERVENTI STRAORDINARI
SULLA RETE DEI CANALI IRRIGUI (riferimento all'Allegato 2 alla D.C.C. n. 21 del 30.03.2009 e
s.m.i.)**

Servitù

a) Attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali:

- tensione fino a 30.000 V	64,00
- tensione da 30.000 V sino a 150.000 V	86,00
- tensione da 150.000 V sino a 250.000 V	132,00
- tensione superiore a 250.000 V	198,00

Note:

1. il canone è dovuto anche per le linee elettriche che attraversano l'area demaniale utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.
2. Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua..

b) Attraversamenti aerei o in subalveo con cavi o tubazioni:

- per ciascun attraversamento	172,00
-------------------------------	---------------

Note:

1. Il canone è dovuto anche per gli attraversamenti che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell'attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.
2. qualora un privato utilizzi più attraversamenti, a servizio dello stesso immobile ad uso abitativo, il canone da versare sarà pari ad € 172,00 forfettari.
3. Il canone deve intendersi riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d'acqua in tutti i casi diversi da quello indicato alla nota 2. (attraversamenti a servizio di immobili ad uso abitativo).
4. Qualora un immobile ad uso abitativo privato sia anche soggetto al pagamento di una servitù di tipo d) o f), il canone forfettario di € 172,00 è comprensivo dei canoni dovuti per le servitù di tipo b) o c), a prescindere dal numero di attraversamenti.

c) Parallelismi e percorrenze con cavi e tubazioni in area demaniale:

- il canone è calcolato secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro;
canone minimo **172,00**
- per i tratti di percorrenza in alveo il corrispettivo è maggiorato del 50%.
- qualora un immobile ad uso abitativo privato sia anche soggetto al pagamento di una servitù di tipo d) o f), il canone forfettario di € 172,00 è comprensivo dei canoni dovuti per le servitù di tipo c), a prescindere dal numero di parallelismi.

d) Attraversamento con ponti, passerelle, guadi:

- con superficie fino a mq. 21	172,00
- con superficie maggiore di 21 mq. e fino a 60 mq.	245,00
- con superficie maggiore di 60 mq. e fino a 108 mq.	397,00
- con superficie maggiore di mq. 108 e fino a 165 mq.	548,00
- con superficie maggiore di 165 mq. e fino a 200 mq.	596,00
- con superficie maggiore di 200 mq. e fino a 360 mq.	965,00
- con superficie maggiore di 360 mq. e fino a 550 mq.	1.328,00
- con superficie maggiore di 550 mq. e fino a 750 mq.	1.586,00

- con superficie maggiore di 750 mq. e fino a 1.100 mq **2.123,00**
- con superficie maggiore di 1.100 mq per ogni mq o frazione **1,89**

Note:

1. La superficie del manufatto di attraversamento per il calcolo del canone è data dall'occupazione in proiezione dell'area compresa nei confini demaniali.
2. Per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato il canone è ridotto del 50%, fermo restando il canone minimo ricognitorio.
3. I ponti, passerelle, guadi a servizio di fondi agricoli assoggettati a contributo irriguo di un unico utilizzatore e/o conduttore sono soggetti al versamento di un canone pari a **10 euro**;
4. Qualora un privato utilizzi, a servizio di uno stesso immobile ad uso abitativo, più attraversamenti con ponti, passerelle o guadi, ciascuno di essi è assoggettato al 50% del canone minimo ricognitorio.

e) Copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi.

- enti pubblici fino a 21 mq. **172,00** oltre 21 mq. **172,00 + 0,75** per mq. eccedente
- uso agricolo, uso privato ed esercizi commerciali di vicinato:
 fino a 21 mq. **172,00** oltre 21 mq. **172,00 + 1,00** per mq. eccedente
- uso commerciale ed industriale:
 fino a 21 mq. **268,00** oltre 21 mq. **268,00 + 6,00** per mq. eccedente

f) Occupazione con manufatti per lo scarico di acque:

	Uso privato, agricolo, esercizi commerciali di vicinato	Uso commerciale	Uso industriale
Acque meteoriche e scolmatori – solo scarico (da sommare all'eventuale percorrenza di tubazioni in area demaniale)	172,00	172,00	172,00
Fognature – solo scarico (da sommare all'eventuale percorrenza di tubazioni in area demaniale)	85,00 (vedi nota 4)	342,00	536,00

Note:

1. **Esclusivamente per lo scarico fognario reflui civili e** nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento alla fognatura pubblica, il canone è pari al minimo ricognitorio per gli usi privati, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato. Lo stesso canone ricognitorio troverà applicazione, nelle circostanze non escluse dalla norma vigente in materia (es. distanza dal punto di allaccio), nel caso in cui l'allacciamento alla fognatura pubblica risulti particolarmente oneroso per l'utente.
2. Sia per lo scarico di acque meteoriche che fognario reflui civili il canone è pari ad € 85,00 per le singole unità immobiliari; è pari ad € 172,00 in caso di immobile composto da più unità abitative (es. condominio o immobili pluri-familiari).
3. Qualora un privato effettui più occupazioni per lo scarico di acque reflue in relazione ad uno stesso immobile ad uso abitativo che non rientri nei casi esplicitati nelle note precedenti (1 e 2), il canone da versare è pari ad € 172,00. In pratica, se l'unità immobiliare rientra nel caso della nota 1 (impossibilità od onerosità dell'allacciamento) o nella nota 2 (scarico meteorico o fognario reflui civili a servizi della stessa unità immobiliare), il canone è pari a quanto prescritto per il caso ricorrente nelle note 1 o 2.
4. Nel caso in cui l'occupazione con manufatti per lo scarico di acque sia effettuato da un privato in relazione allo stesso immobile ad uso abitativo già assoggettato al canone per una servitù di tipo b), è applicato il canone forfettario di € 172,00 previsto dalla nota b). nel caso in cui l'occupazione con manufatti per lo scarico di acque sia effettuato da un privato in relazione allo stesso immobile ad uso abitativo già assoggettato al canone per una servitù di tipo d), il canone di cui alla lettera f) è ridotto del 50%.

Uso di pertinenze

(occupazione di terreni aree pertinenziali del demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative)

g) Occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo.

Il canone si calcola prendendo a riferimento, come valore di base, quello contenuto nelle tabelle della Commissione provinciale espropri in relazione al tipo di coltivazione messo in atto dal richiedente la concessione, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/40 per superfici fino a 5.000 mq., a 1/60 per le aree eccedenti i 5.000 mq. fino a 10.000 mq. e a 1/80 per le aree in eccedenza oltre i 10.000 mq., con un minimo di euro 53,00.

Note:

1. Si intende per uso agricolo l'utilizzo per finalità di produzione agricola da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 63/1978.
2. Rientrano nelle concessioni per uso agricolo anche le concessioni per pioppicoltura..

h) Occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi.

Il canone è calcolato sulla base dei valori unitari di cui alla tabella B allegata alla Legge n. 326/2003 (con riferimento alle zone territoriali omogenee previste all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 02.04.1968 o alle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali), ridotti di 1/3 e con applicazione di un coefficiente di rendimento annuale pari a:

- 1/20 per superfici fino a 2.000 mq.;
- 1/25 per le aree eccedenti i 2.000 mq. fino a 5.000 mq.
- variabile tra 1/40 e 1/400 in relazione al tipo di utilizzo, all'estensione complessiva del bene occupato ed alla redditività presunta del bene concesso e dall'attività svolta per le aree eccedenti i 5.000 mq.

Per le aree situate nelle zone E e F di cui all' art. 2 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 02.04.1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) i valori unitari di cui alla tabella B sono ridotti di ½.

È comunque dovuto il canone minimo di euro 172,00.

Note:

- a. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia di concessione: aree di sfogo o di deposito, orti, cortili, piazzali, piste, strade carrabili o pedonali comprese quelle che utilizzano gli argini, realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, tralicci, cabine elettriche, piattaforme, parcheggi, ecc...
- b. In presenza di manufatti esistenti, al canone per l'occupazione dell'area si aggiunge il canone per l'uso dei manufatti stessi, calcolato sulla base del costo di costruzione, corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione e delle caratteristiche di vetustà e di finitura.

i. Appostamenti fissi di caccia, previa autorizzazione della Provincia, con o senza capanno: **172,00**

j. Posizionamento di cartelli pubblicitari o simili su pali o piastrini: **268,00**

Concessioni brevi

(utilizzo temporaneo di aree demaniali per periodi inferiori all'anno)

k. Occupazione per brevi periodi per manifestazioni o per uso turistico, sportivo, ricreativo; attraversamenti provvisori; occupazione temporanea per esecuzione di indagini, rilievi, campionamenti:

- fino a 15 giorni **NESSUN CANONE**
- oltre 15 giorni e fino a 1 anno **172,00**

l) Concessione per taglio piante: **valore delle piante tagliate**

m) Occupazione temporanea per manutenzione argini, sponde e aree di asservimento idraulico con taglio di vegetazione: **valore delle piante tagliate**

il valore delle piante presenti nell'alveo attivo si intende nullo:

- a. Nel caso di interventi di manutenzione realizzati da enti pubblici in esecuzione diretta o tramite il volontariato di protezione civile;

- b. Nel caso di interventi di manutenzione realizzati su corsi d'acqua ricadenti nelle aree territoriali appartenenti a comunità montane.

A tali fini si intende per "alveo attivo" l'area compresa fra i cigli di sponda, con esclusione delle isole formatesi all'interno.

- n) **Transito in alveo o transito arginale temporaneo:** 172,00 per ogni km o sua frazione
- o) **Pascolo, sfalcio erba:** Il canone si calcola secondo i criteri previsti per l'uso agricolo, rapportato alla durata richiesta, con un minimo di euro 53,00.

Canone minimo ricognitorio

Per gli usi non espressamente previsti, il canone è determinato con applicazione dei criteri relativi a tipologie analoghe. In ogni caso il canone non può essere stabilito in misura inferiore a euro 85,00, fatti salvi i casi in cui la tabella preveda espressamente canoni inferiori.

Esenzioni e riduzioni del canone

1. Concessioni per ponti, ponticelli, guadi, passerelle ed attraversamenti viari in genere di proprietà della Regione Piemonte, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane e collinari;
2. Concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte;
3. Concessioni per palorci e piccoli impianti di trasporto di merci e materiali ricadenti nel territorio di Comunità montane;
4. Concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006, art. 115 – solo nel caso in cui tali interventi siano realizzati nell'ambito di aree demaniali già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) della Legge n. 394/1991);
5. Le concessioni per l'attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo.
6. Esenzione da ogni canone per le pertinenze ed altri usi facenti capo al Comune o asserviti per uso pubblico.